Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati ☒ ☒ Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 58 AVENTE AD OGGETTO: Carta di credito prepagata: esame e provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove addì Tredici del mese di marzo presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio.

VISTI:

- la L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- il D.M. 9 dicembre 1996, n. 701;
- il D.L. 31 maggio 2010, n.78;
- il D.M. 23 marzo 2011, n. 106;

Vista la deliberazione n. 680/2018 con la quale il Direttore Generale ha disposto il rinnovo triennale del contratto relativo al servizio di tesoreria (coincidente con gli esercizi finanziari 2019-2021) con il Gruppo INTESA Sanpaolo;

Ravvisata la necessità di richiedere, all'Istituto bancario tesoriere , una carta prepagata per i piccoli acquisti da effettuarsi on line su negozi virtuali, che danno la possibilità di trovare realmente ed esattamente cosa si cerca ed anche prodotti difficili da reperire o del tutto assenti nella propria città a prezzi competitivi rispetto al negozio fisico;

Vista la deliberazione n. 189 del 24 aprile 2018 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Amministrativo Dott. Lucio Ambrosj , che sarà la figura deputata all'utilizzo della carte prepagata;

Precisare che l'utilizzo avverrà esclusivamente in conformità alle norme recate dall'art. 1, commi 47 e seguenti, della Legge n. 549/1995 e dal Decreto n. 701/1996 del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità da parte del Tesoriere e/o Cassiere in caso di inosservanza;

Precisare che l'impiego della carta prepagata dovrà avvenire in conformità al regolamento di cassa economale approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 17.12.2014;

Approvare il contratto "carta prepagata" comprensivo delle relative condizioni economiche, riportate nel F.I.A. allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisare che la carta prepagata rilasciata sarà alimentata esclusivamente mediante operazioni di tesoreria con emissione di mandati canalizzati sull'IBAN delle stessa carta e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Richiedere, all'Istituto bancario tesoriere , una "carta prepagata" alle condizioni economiche riportate nel F.I.A. allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Confermare che l'uso della carta di credito aziendale è consentito esclusivamente per il pagamento degli acquisti da effettuarsi on line , nel rigoroso rispetto della normativa e del regolamento di cassa economale vigente.

4. Confermare, inoltre, che l'utilizzo della carta di credito avverrà esclusivamente in conformità alle norme recate dall'art.1, commi 47 e seguenti, della legge 549/1995 e dal Decreto n.701/1996 del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità da parte del Tesoriere/Cassiere in caso di inosservanza.

5. Confermare che, in applicazione della vigente normativa, la carta prepagata rilasciata sarà alimentata esclusivamente mediante operazioni di tesoreria con emissione di mandati canalizzati sull'IBAN delle stessa carta e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute.

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n VARI del bilancio anno corrente
Nome e cognome Luca Di Biasantonio	IL DIRIGENTE PROPONENTE F.to Paola De Flaviis	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
FAVOREVOLE X	FAVOREVOLE X
NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate) ☐	NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate)
F.to Nicola D'Alterio	F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 14.03.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

Spazio per pinzatura ed etichetta olografica

PRE 565

INTESA SANPAOLO

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il presente testo costituisce informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente e non impegna né la Banca né il Cliente alla stipula del contratto.
La Banca si riserva di modificare, prima dell'eventuale conclusione del contratto, qualsiasi condizione o pattuizione qui contenuta.
Il Cliente che riceve il presente documento è cortesemente invitato, nell'ipotesi di una successiva stipulazione del contratto, a comunicare alla Banca:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Piazza San Carlo 156 10121 Torino - Albo Banche N. 5361

Filiale di .....
il sottoindicato numero di codice che contraddistingue la presente informativa precontrattuale, ovvero ad esibire il presente documento, ai fini di verificare eventuali variazioni di condizioni nel frattempo intervenute.
Codice n. .....

CARTA PREPAID

Accettazione della Banca

Gentile

Abbiamo ricevuto la proposta contrattuale, da Lei sottoscritta, che di seguito trascriviamo integralmente.

INIZIA

Proposta contrattuale

- Spett.le
- INTESA SANPAOLO S.P.A.
- Filiale di TO-P.SAN CARLO

Il sottoscritto chiede l'emissione di una Carta Prepaid secondo quanto di seguito riportato. Il Cliente e, se diverso, il Titolare dichiarano di avere ricevuto una copia completa del presente documento prima della sua sottoscrizione.

A. DOCUMENTO DI SINTESI

Il Cliente e, se diverso, il Titolare concordano con la Banca che questo documento di sintesi è parte integrante del contratto cui è unito. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA CARTA PREPAID (N. 00001 DEL.....)

Principali condizioni economiche.

Voce di costo	Valore	Note
Spese fisse.		
Canone annuo - primo anno	€ 18,00	
Canone annuo - secondo anno in poi	€ 18,00	
Spese variabili.		
Costi di ricarica.		
Costo prima ricarica in filiale contestuale alla consegna della carta	€ 0,00	
Costo ricarica Superflash/Prepaid Commercial tramite bonifico per contanti da filiale del Gruppo	€ 1,00	

Spazio per pinzatura ed etichetta olografica

Ricarica Superflash/Prepaid Commercial da sport.autom.abilit. del Gruppo con carte del Gruppo	€ 1,00	
Costo ricarica automatica (attualmente non disponibile)	€ 1,00	
Gestione della liquidità.		
Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici abilitati della stessa Banca	€ 0,00	
Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici abilitati delle Banche del Gruppo	€ 0,00	
Costo per prelievo su sportelli automatici abilitati di altre banche - area SEPA	€ 2,00	
Costo per prelievo su sportelli automatici abilitati - area EXTRA SEPA	€ 5,00	
Costo per prelievo in Filiale	€ 0,00	
Costo per rimborso a fronte di estinzione	€ 0,00	
Bonifico Europeo Unico (Inclusa Italia)		
Bonifico disposto in filiale verso filiali delle banche del Gruppo	€ 2,50	
Bonifico disposto in filiale verso filiali di altre banche	€ 3,50	
Bonifico disposto da sportelli automatici abilitati verso filiali di banche del Gruppo	€ 0,50	
Bonifico disposto da sportelli automatici abilitati verso filiali di altre banche	€ 0,50	
Bonifico Istantaneo (SCT Inst)		

Per l'esecuzione di ciascuna tipologia di Bonifico Istantaneo viene applicata una maggiorazione in aggiunta al costo già previsto per la disposizione del corrispondente bonifico "non istantaneo", in base al canale utilizzato. La maggiorazione viene calcolata entro dei limiti minimi e massimi.Il bonifico può essere disposto tramite i servizi a distanza (Internet e APP). In futuro sarà reso disponibile anche per gli altri canali. Non è attualmente disponibile per la clientela Consumer di Banca Prossima.

Maggiorazione Bonifico Istantaneo		
Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo stessa Banca	0,0400 per mille	
Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo appoggiati su Banca del Gruppo	0,0400 per mille	
Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo appoggiati su altra Banca	0,0400 per mille	
Minimo maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo singolo e multiplo	€ 0,60	
Massimo maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo singolo e multiplo	€ 20,00	
Altri servizi di pagamento.		
Costo pagamento presso esercenti	€ 0,00	
Commissione pagamenti domiciliati	€ 0,00	
Commissione pagamento MAV su sportelli automatici abilitati delle banche del Gruppo	€ 0,00	
Commissione pagamento tasse universitarie su sport. automatici abilitati delle banche del Gruppo	€ 0,00	
Costo pagamento servizi Pubblica Amministrazione su sport. Automatici abilitati Banche del Gruppo	€ 1,10	
Commissione pagamento bollettini postali aziende convenzionate (attualmente non disponibile)	€ 1,00	
Commissione pagamento bollettini postali premarcati (attualmente non disponibile)	€ 2,00	
Commissione pagamento bollettini postali bianchi (attualmente non disponibile)	€ 2,00	
Costo pagamento bollo regioni convenzionate ACI con servizio CBILL su sportelli automatici abilitati	€ 1,87	(1)
Costo pagamento utenze con servizio CBILL su sportelli automatici abilitati	€ 1,30	(2)
Costo pagamenti diversi con servizio CBILL su sportelli automatici abilitati	€ 2,00	
Altre voci		
Commissione di conversione valuta sull'importo di operazioni non in euro	1,0000 % sull'importo prelevato o pagato	(3)
Costo di sostituzione carta	€ 0,00	
Costo per blocco dovuto a smarrimento o furto della carta	€ 0,00	
Costo invio rendiconto periodico on line	€ 0,00	(4)
Costo invio rendiconto periodico cartaceo (recuperato mensilmente)	€ 0,70	(5)
Costo invio comunicazioni di legge on line	€ 0,00	(4)
Costo invio comunicazioni di legge cartacee (recuperato annualmente)	€ 0,70	
Costo per invio PIN cartaceo	€ 5,00	
Costo per invio PIN elettronico	€ 0,00	

(1) Per la Regione Lombardia il costo non viene applicato.

Spazio per pinzatura ed etichetta olografica

(2) Per utenze si intendono le forniture per gli immobili di elettricità, telefono, gas e acqua.

(3) Le operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra indicato, alla commissione di conversione applicata dal circuito internazionale di pagamento. Nel caso di MasterCard o Maestro/Cirrus la commissione varia, a seconda del paese in cui viene effettuata l'operazione, da 0,15% all'1% dell'importo. Nel caso di Visa la commissione è al massimo pari all'1%. La conversione in euro dell'operazione avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti internazionali di pagamento.

(4) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

(5) Per l'emissione del rendiconto cartaceo è dovuto il pagamento di un'imposta di bollo nella misura stabilita dalla legge vigente.

Condizioni economiche delle disposizioni effettuate tramite il servizio a distanza.

Voci di costo	Valore	Note
Le seguenti condizioni sono applicabili a My Key ed anche ai "Servizi via internet, cellulare e telefono" - canale internet, disponibile solo per Banca Prossima.		
Costo richiesta numero carta virtuale	€ 0,00	
Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA (compresa l'Italia).		
Per questo bonifico è disponibile il servizio facoltativo di Bonifico Istantaneo, sezione delle Principali condizioni economiche. Il servizio non è attualmente	il quale prevede l'applicazione della maggiorazione precisata nella disponibile per la clientela Consumer di Banca Prossima.	
Bonifico verso filiali stessa Banca (*)	€ 1,00	
Bonifico verso filiali banche del Gruppo (*)	€ 1,00	
Bonifico verso altre banche SEPA (*)	€ 1,00	
Bonifico MyBank verso filiali di banche del Gruppo	€ 1,00	
Bonifico MyBank verso filiali di altre banche	€ 1,50	
Altri servizi di pagamento.		
Commissione acquisto Buoni Lavoro INPS via internet	€ 0,00	(1)
Ricarica carte prepagate.		
Costo ricarica carta Flash	€ 1,00	
Costo ricarica carta Superflash/Pensione/Flash Up La Statale	€ 1,00	
Ricarica Superflash/Prepaid Commercial	€ 1,00	

(1) Per ogni acquisto di Buoni Lavoro INPS è prevista una commissione, incassata dalla Banca per conto del soggetto incaricato dall'INPS della vendita dei Buoni Lavoro; l'importo di questa commissione, concordato tra il soggetto incaricato della vendita e INPS, è attualmente di 1,70 euro.

AVVERTENZE

1. Per prima ricarica si intende la ricarica effettuata al momento della consegna della carta.
2. I costi legati al canone annuo per gli anni successivi al primo, al prelievo, alla sostituzione della carta, alle disposizioni di bonifico di pagamento nonché alla conversione valuta in caso di operazioni non in euro sono addebitati direttamente sulla carta

B. DATI E SCELTE DEL CLIENTE

DATI DEL CLIENTE

Cognome e nome /denominazione o ragione sociale	
Partita IVA	
Sede	
Telefono fisso	
Telefono cellulare	
E-mail	

DATI DEL TITOLARE

Cognome e nome			
Nato a			
Data di nascita			
Codice Fiscale			
Residenza			
Telefono Fisso			
Telefono Cellulare			
E-mail			

DATI DELLA CARTA E DEL CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Numero Contratto	IBAN	Codice utente	Importo massimo carta

Limiti operativi

Prelievo giornaliero presso ATM	Pagamenti giornalieri	Bonifici giornalieri
500,00 EURO	Saldo carta	Saldo carta

Limiti ricariche in Filiale

addebito in c/c
3.000,00 EURO

Limiti ricariche presso ATM

con carta Banca del Gruppo	con carta di banche extra Gruppo
3.000,00 EURO	500,00 EURO

Limiti ricariche on line

addebito in c/c o su carta Superflash
3.000,00 EURO

Limiti operazioni "Pagamenti senza digitazione PIN"(cd. "micropagamenti")

importo massimo per singola operazione
25,00 euro

Circuiti di pagamento : ☐ MasterCard e Moneta ☐ Visa e Moneta

☐ Servizio Informativo SMS

Barrando la casella viene chiesta l'attivazione del Servizio Informativo SMS

Utenza cellulare numero: _____ Gestore Telefonia: _____

Importo Pagamento superiore a euro 20 (importo massimo euro300,00)

☐ Prelievi di denaro contante

Barrando la casella il Cliente chiede che venga inibita la possibilità di effettuare con la Carta prelievi di denaro contante presso le Filiali della Banca e presso gli sportelli automatici abilitati

☐ Bonifici a debito della Carta

Barrando la casella il Cliente chiede che venga inibita la possibilità di disporre bonifici a debito della Carta (ferma restando invece la possibilità di disporre ricariche di carte prepagate emesse dalle Banche del Gruppo in Italia e ricariche di telefonia cellulare)

Per il pagamento del primo canone annuo il Cliente e, se diverso, il Titolare:

☐ autorizza l'addebito del relativo importo sul conto corrente n.

☐ consegna alla Banca il relativo importo in contanti contestualmente alla stipula del presente contratto

☐ autorizzano l'addebito del relativo importo sul conto di moneta elettronica sopra indicato

Prima consegna del PIN *(barrare la casella relativa alla soluzione scelta)*

- ☐ PIN elettronico; a seconda della modalità di attivazione della Carta, il PIN è consegnato tramite SMS o tramite il Servizio a distanza al momento dell'attivazione della Carta;
- ☐ PIN cartaceo; il PIN è consegnato nella filiale in cui è consegnata la Carta; la consegna non può essere contestuale alla sottoscrizione del contratto; il relativo costo è addebitato in Conto.

In alcune filiali della Banca non sono disponibili tutte le modalità di pagamento sopra elencate. Prima della sottoscrizione del contratto è possibile chiedere informazioni sulle modalità di pagamento disponibili. La Banca fornisce tali informazioni in Filiale verbalmente.

Il Cliente deve essere intestatario del Servizio a distanza; se non è già intestatario di tale Servizio deve sottoscrivere il relativo contratto; l'attivazione del Servizio a distanza è gratuita. Attraverso il Servizio a distanza indicato dalla Banca il Cliente effettua i Pagamenti previsti in contratto e ricevere il rendiconto previsto all'art. 26; pertanto il Cliente non può effettuare Pagamenti né ricevere il rendiconto se disattiva tali servizi.

C. NORME

Articolo 1 - Definizioni

1. Nel presente contratto si intende per:

Autenticazione forte	un'autenticazione del Titolare o del Cliente basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Titolare conosce es. PIN della Carta; qualcosa che il Cliente conosce es. codice PIN del Servizio a distanza), del possesso (qualcosa che il Titolare possiede es. Carta; qualcosa che il Cliente possiede es. dispositivo Okey del Servizio a distanza) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Titolare o il Cliente; es. impronta digitale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
Banca	Banca che stipula con il Cliente il presente contratto
Banca del Gruppo	banca del Gruppo Intesa Sanpaolo (diversa dalla Banca) ove è possibile compiere alcuni tipi di Pagamento; l'elenco aggiornato delle Banche del Gruppo è indicato nel Foglio Informativo
Beneficiario	soggetto destinatario di un Pagamento (PSP) a debito della Carta; può essere un Esercente
Bonifico in divisa Extra E.E.A.	bonifico a debito o a credito della Carta in una divisa diversa dall'euro o da quella di un Paese E.E.A. ove anche l'altro Intermediario coinvolto è situato in un Paese E.E.A.
Bonifico Paese Extra E.E.A.	bonifico a debito o a credito della Carta in tutte le divise ove l'altro Intermediario coinvolto non è situato in un Paese E.E.A.
Carta	carta prepagata emessa su richiesta del Cliente in base al presente contratto che consente di disporre Pagamenti sul Conto
Cliente	persona fisica o giuridica che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da essa svolta, chiede l'apertura del Conto (da intestare a se medesimo) e l'emissione della Carta (da intestare sempre ad una persona fisica) e che acquisisce ad ogni effetto di legge gli obblighi e i diritti previsti dal presente contratto
Conto	conto di moneta elettronica utilizzato per esecuzione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nella sezione B del presente contratto
Dispositivo mobile	apparecchiatura utilizzabile in sostituzione del supporto plastico della Carta per fare Operazioni presso i POS tramite il "Servizio Pagamenti POS con dispositivo mobile"
Esercenti	esercenti convenzionati presso cui la Carta è utilizzabile
Filiale	filiale della Banca che stipula il presente contratto
Giorno Lavorativo	giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali
Identificativo Unico	combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un rapporto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN)
Intermediario del Beneficiario	il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
Intermediario del Pagatore	il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
PIN	codice personale segreto attribuito alla Carta
Sito	sito internet della Banca
POS:	apparecchiatura installata presso gli Esercenti per l'utilizzo della Carta, mediante la quale avvengono le Operazioni di pagamento
Titolare	persona fisica maggiorenne intestataria della Carta; coincide con il Cliente se questi è una persona fisica che chiede di intestare la Carta a se medesimo
Pagatore	il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
Pagamento	operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010
Paese E.E.A.	Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area - E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein
Pagatore	soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto
Servizio a distanza:	servizio della Banca di cui il Cliente o il Titolare è utente - che consente al Cliente o al Titolare di comunicare con la Banca mediante collegamento telematico o telefonico (es. internet banking). Le modalità di utilizzo del servizio sono indicate nella relativa guida disponibile sul Sito
Terza Parte	prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazioni sui conti, servizi di disposizione di ordini di pagamento

Articolo 2 - Intestazione della Carta

1. La Carta può essere intestata al Cliente (se persona fisica) o a un terzo; in quest'ultimo caso:
   - il Cliente è responsabile del corretto uso della Carta da parte del Titolare;
   - il Titolare assume i diritti e gli obblighi ad esso riferiti nel presente contratto ed è tenuto ad utilizzare la Carta nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dal Cliente. In ogni caso, anche eventuali Pagamenti effettuati al di fuori del suddetto ambito sono soggetti alla disciplina del presente contratto;
   - le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca al Cliente sono pienamente efficaci anche nei confronti del Titolare; ugualmente le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca al Titolare sono pienamente efficaci anche nei confronti del Cliente. E' onere del Cliente e del Titolare informarsi reciprocamente circa le comunicazioni ricevute dalla Banca, nonché circa le vicende della Carta che sono di reciproco interesse (ad es. recesso, sospensione, disabilitazione dei prelievi di denaro contante e/o dei bonifici a debito del Conto).
2. La Carta può essere utilizzata solo dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi.

Articolo 3 - Consegna e custodia della Carta e del PIN

1. La Banca consegna la Carta e il PIN al Titolare, il quale non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.
2. Il Titolare, non appena li riceve, deve custodire con ogni cura la Carta e il PIN adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a

proteggerli da utilizzi non autorizzati, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;
- utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
- custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
- utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare tue informazioni personali o i dati della Carta);
- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo articolo 8; verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto)..

Articolo 4 - Utilizzo e sostituzione della Carta - Scadenza della Carta

1. La Carta consente al Titolare di effettuare Pagamenti tramite i circuiti di pagamento i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre tipologie di Pagamento indicate in contratto, nei limiti indicati all'articolo 8 comma 3.
2. Le modalità di utilizzo della Carta sono indicate nel presente contratto e nelle istruzioni operative consultabili sul Sito. La Carta è utilizzabile anche all'estero nei Paesi ove sono disponibili i circuiti internazionali cui la Carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti.
3. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta è utilizzabile, il Titolare è obbligato a non effettuare operazioni e così pure in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta; in quest'ultimo caso il Titolare deve consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
4. La Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene a condizione che il Titolare o il Cliente abbia trasmesso la documentazione prevista dal successivo articolo 6.
5. La Carta è utilizzabile fino alla data di scadenza indicata sulla stessa. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca; non è previsto in questo caso un costo di riemissione della Carta. La Carta non viene sostituita automaticamente dalla Banca se il Conto, 60 giorni prima della data di scadenza della Carta, risulti inutilizzato da oltre un anno o se il Cliente non abbia provveduto al pagamento di tutto quanto nel frattempo dovuto alla Banca in base al presente contratto; verificandosi una di tali condizioni, il presente contratto cessa alla data di scadenza della Carta.
6. Il Cliente e, se diverso, il Titolare prendono atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. In questo modo gli Esercenti a cui il Cliente, o se diverso il Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.

Articolo 5 - Sospensione della Carta

1. La Banca può sospendere l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa, o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La Banca comunica la sospensione e le relative motivazioni al Cliente - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per via telefonica), tramite SMS (se è attivo il Servizio Informativo SMS di cui all'art. 7 e sulla stessa utenza cellulare)o per iscritto, all'indirizzo indicato in contratto oppure tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
2. Sempre per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi il Titolare è tenuto a prendere contatto con la Filiale.
3. La sospensione della Carta determina anche la sospensione dell'utilizzo del Conto.

Articolo 6 - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato - Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato

1. Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell'appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato della Carta e del PIN, il Titolare o il Cliente deve:
- chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita) e annotando il "numero di blocco" che viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
- entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
- entro due giorni lavorativi dal momento del blocco, confermare la segnalazione telefonica, recandosi personalmente presso qualsiasi filiale della Banca oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma alla Filiale o all'indirizzo indicato dall'operatore telefonico, indicando il numero di blocco e fornendo in ogni caso copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. In caso di impossibilità di utilizzo del numero telefonico, il Titolare o il Cliente deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma e fornendo copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. La segnalazione è opponibile alla Banca:
a) se effettuata telefonicamente al numero comunicato dalla Banca, dal momento in cui il Titolare o il Cliente riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;
b) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
c) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
- dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;
- dalle ore 24 del Giorno Lavorativo successivo a quello della ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;

fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).
4. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Cliente e il Titolare sopportano tutte le perdite derivanti da Pagamenti non autorizzate, se il Cliente o, se diverso il Titolare, abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, nel caso in cui non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'art. 3 e al presente articolo.
Tuttavia, salvo il caso in cui il Cliente o, se diverso, il Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Cliente e il Titolare non sopportano alcuna perdita:
- se la Banca per l'esecuzione dei Pagamenti non esige un'Autenticazione forte del Cliente o, se diverso, del Titolare;
- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Cliente o, se diverso, dal Titolare prima di un Pagamento.

Inoltre, il Cliente e il Titolare non sopportano alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.
5. Se il Cliente non è una Microimpresa il comma 4 non si applica. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Cliente e il Titolare sopportano tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Cliente o, se diverso, il Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'art. 3 e al presente articolo con dolo o colpa grave.
6. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente e il Titolare non sono responsabili delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente o del Titolare.

Articolo 7 - Servizio Informativo SMS

1. Il servizio prevede l'invio, sull'utenza cellulare indicata nella domanda di attivazione, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un Pagamento tramite la Carta, di importo superiore a quello indicato nella domanda. Il messaggio può indicare anche il saldo disponibile del Conto. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dal gestore telefonico secondo le proprie tariffe.
2. Il servizio può essere richiesto al momento della richiesta di emissione della Carta per iscritto o successivamente, oltre che per iscritto in Filiale, tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo, oppure tramite gli sportelli automatici abilitati.
3. Il servizio può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite SMS all'utenza prescelta o per posta ordinaria.

4. La disattivazione del servizio può essere richiesta in qualsiasi momento; la richiesta va presentata alla Filiale per iscritto, o tramite uno sportello automatico abilitato o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo. Nei rapporti tra Cliente e Titolare valgono le seguenti regole:

- se la disattivazione è richiesta dal Cliente e il servizio era stato attivato dal Titolare diverso dal Cliente, il Cliente deve preventivamente acquisire dal Titolare l'autorizzazione scritta alla disattivazione;
- se la disattivazione è richiesta dal Titolare, diverso dal Cliente, e il servizio era stato attivato dal Cliente, il Titolare deve preventivamente acquisire dal Cliente l'autorizzazione scritta alla disattivazione;

la Banca non ha tuttavia l'onere di verificare il rilascio della suddetta autorizzazione.

Articolo 8 - Pagamenti a debito del Conto tramite la Carta e con altre modalità

1. A debito del Conto possono essere effettuati i seguenti Pagamenti:
   a) Pagamenti, anche su internet, presso gli Esercenti tramite i circuiti di pagamento a cui la Carta è abilitata. Il Titolare può effettuare questi Pagamenti con le modalità previste all'articolo 11 comma 2; il Cliente non può effettuare questi Pagamenti;
   b) prelievi di denaro contante presso le filiali della Banca e presso gli sportelli automatici abilitati. Il Titolare può effettuare questi Pagamenti con le modalità previste all'articolo 11 commi 1 e 5; il Cliente non può effettuare questi Pagamenti;
   c) bonifici; il Titolare può effettuare questi Pagamenti presso le filiali della Banca e presso gli sportelli automatici abilitati con le modalità previste all'articolo 11 commi 2 e 6; il Cliente può effettuare questi Pagamenti con le modalità previste all'articolo 15 ;
   d) Pagamenti di bollettini postali e altri documenti di pagamento, purché emessi da soggetti convenzionati con la Banca; l'elenco aggiornato delle tipologie dei Pagamenti effettuabili e dei soggetti convenzionati è indicato nel Foglio Informativo; il Titolare può effettuare questi Pagamenti presso gli sportelli automatici abilitati con le modalità previste all'articolo 11 comma 2; il Cliente può effettuare questi Pagamenti con le modalità previste all'articolo 15;
2. Il Cliente può chiedere in ogni momento che venga inibita la possibilità:
   - di effettuare prelievi di denaro contante presso le filiali della Banca e presso gli sportelli automatici abilitati di cui alla lettera b) del comma 1;
   - di effettuare bonifici a debito della Carta di cui alla lettera c) del comma 1; questa scelta del Cliente impedisce anche di disporre bonifici a debito della Carta tramite Terza Parte; in ogni caso non viene inibita la possibilità di effettuare le ricariche delle carte prepagate emesse dalle Banche del Gruppo in Italia e le ricariche di telefonia cellulare.

La richiesta deve essere presentata per iscritto in Filiale o mediante il Servizio a distanza , se previsto dalle funzionalità del medesimo; con le stesse modalità il Cliente può chiedere in qualsiasi momento il ripristino dell'operatività disabilitata. La richiesta del Cliente è eseguita entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui perviene alla Banca.

3. I Pagamenti a debito possono essere effettuati entro il limite costituito dal saldo del Conto e, inoltre, entro gli specifici limiti indicati in contratto per alcune tipologie di Pagamenti.

articolo 8bis -Pagamenti disposti tramite Terza Parte

8bis.1 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente è intestatario del Servizio a distanza tramite internet a cui la Carta è collegata in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

8bis.2 Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

8bis.3 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicandole relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

8bis.4 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. In particolare, se il Cliente non intende più avvalersi dei servizi prestati dalla Terza Parte, deve comunicare tale circostanza alla Terza Parte medesima con le modalità concordate con quest'ultima.

Articolo 9 - Pagamenti a credito del Conto - Limite massimo del saldo

1. Possono essere effettuati Pagamenti a credito del Conto:
   - - con le modalità previste all'articolo 10 per il caricamento del Conto;
   - - tramite bonifici disposti a credito del Conto; per disporre tali bonifici occorre che nell'ordine sia indicato l'Identificativo Unico del Conto.
2. Il saldo del Conto non può superare l'importo massimo di 60.000 euro. Pertanto, l'accredito sul Conto è eseguito dalla Banca a condizione che il saldo complessivo del Conto non superi il valore di 60.000 euro. Se l'importo da accreditare determina il superamento di tale valore, la Banca non esegue l'accredito e pone l'importo non accreditato a disposizione del Cliente presso la Filiale, provvedendo ad avvisare il Cliente medesimo; tuttavia, quando l'accredito sul Conto è disposto presso la Banca o presso una Banca del Gruppo (ad esempio nel caso di operazioni di caricamento di cui all'articolo 10) e l'importo da accreditare comporta il superamento dell'importo massimo valorizzabile sulla Carta, l'ordine di accredito è rifiutato.
3. Il saldo del Conto si riduce a seguito dei Pagamenti effettuati a debito del Conto, nonché per l'addebito degli importi dovuti alla Banca in base al presente contratto.
4. Gli importi avvalorati sul Conto sono infruttiferi.

Articolo 10 - Caricamento del Conto

1. Il caricamento del Conto può essere effettuato, anche da un terzo, con una delle seguenti modalità:

Dove	Come
Presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo	• con una carta di pagamento, anche non emessa dalla Banca, abbinata ai circuiti indicati sullo sportello automatico
Presso una filiale della Banca	• mediante addebito in conto corrente (solo presso la filiale ove il conto è intrattenuto)
Tramite il Servizio a distanza anche di una Banca del Gruppo (solo se il richiedente la ricarica ha aderito a tale servizio)	• con addebito su un conto corrente o su una carta "Superflash"

2. Il caricamento può inoltre essere effettuato dal Cliente con addebito su un conto corrente tramite gli altri servizi per operare a distanza indicati dalla Banca che prevedono tale funzionalità.

3.Il caricamento può altresì essere effettuato - anche da un terzo - attivando il servizio di ricarica automatica, che comporta il caricamento di un importo fisso, indicato dal soggetto richiedente la ricarica, quando il saldo del Conto scende al di sotto di un determinato importo o in base a una frequenza stabilita da tale soggetto. Le caratteristiche del servizio di ricarica automatica sono descritte nel Foglio Informativo.

Articolo 11 - Consenso all'esecuzione dei Pagamenti a debito del Conto da parte del Titolare

1. Le operazioni di prelievo possono essere effettuate dal Titolare presso gli sportelli automatici in cui è presente il marchio di uno dei circuiti cui la Carta è abilitata oppure presso le filiali della Banca. Il consenso all'esecuzione delle operazioni di prelievo è dato:
   - presso gli sportelli automatici mediante l'utilizzo della Carta e la digitazione del PIN;
   - presso le filiali della Banca mediante presentazione di un apposito modulo sottoscritto dal Titolare, unitamente alla Carta e ad un documento di identità in corso di validità.
2. Il consenso all'esecuzione degli altri Pagamenti a debito è dato dal Titolare con una delle seguenti modalità:
   - mediante l'utilizzo della Carta e la digitazione del PIN;
   - mediante l'utilizzo della Carta e l'apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente; in questo caso, la

memoria di spesa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sulla Carta e a quella depositata in Banca;
- mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 12;
- mediante utilizzo della Carta presso le apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta e senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa (modalità contactless, disponibile presso gli Esercenti dotati di tali apparecchiature). Questa modalità è disponibile solo per Pagamenti di importo pari o inferiore a 25 euro; essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;
- mediante il Servizio Pagamenti POS con Dispositivo mobile di cui all'art. 13;
- mediante il Servizio MasterPass di cui all'art. 14;
- mediante comunicazione all'Esercente dei dati della Carta, anche con tecniche di comunicazione a distanza. Riguardo a tali Pagamenti, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Titolare, fermo comunque restando l'obbligo del Titolare di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

3.
Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un Pagamento presso un Esercente (art. 8 comma 1, lett. a) l'importo esatto del Pagamento non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Titolare. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo del Pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine ai sensi dell'art. 18, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo del Pagamento sulla Carta.
4. Il Titolare deve esibire, su richiesta degli Esercenti, un documento di identità in corso di validità. Eseguito il Pagamento l'Esercente consegna copia della memoria di spesa. Nel caso di Pagamenti con modalità contactless fino a 25 euro la memoria di spesa è consegnata al Titolare solo su sua richiesta.
5. I rapporti contrattuali con gli Esercenti inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta sono distinti e autonomi rispetto al presente contratto. La Carta potrebbe non essere accettata da alcuni Esercenti, ad esempio a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l'Esercente.
6. In deroga ai commi 1 e 2, per i Pagamenti a debito della Carta effettuati presso le filiali della Banca, il consenso all'esecuzione è dato mediante presentazione di un apposito modulo sottoscritto dal Titolare, unitamente alla Carta e ad un documento di identità in corso di validità.

Articolo 12 - Servizio Pagamenti sicuri internet
1. Il Servizio Pagamenti sicuri internet consente, quando la Carta è collegata al Servizio a distanza, di fare Operazioni su internet con le modalità indicate al comma successivo.
2. Il Titolare può:
- richiedere tramite il Servizio a distanza un numero di carta virtuale da utilizzare (unitamente agli altri dati della carta virtuale) per i pagamenti su internet. Le modalità per fare la richiesta del numero di carta virtuale e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella guida del Servizio a distanza. Il numero di carta virtuale non può essere utilizzato per effettuare pagamenti tramite telefono. Al numero di carta virtuale si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 3 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 6;
- pagare sui siti degli operatori commerciali certificati MasterCard SecureCode o Verified by Visa - a seconda del circuito di pagamento indicato sulla Carta - digitando il numero della Carta (unitamente agli altri dati della Carta richiesti) e, come Secure Code, le credenziali di autenticazione indicate nella guida del Servizio a distanza.
3. Il Titolare può richiedere in qualunque momento il blocco del Servizio telefonando al numero telefonico comunicato dalla Banca per le segnalazioni di cui all'art. 6. Successivamente al blocco, non è possibile riattivare il Servizio.
4. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 27.

Articolo 13 - Servizio Pagamenti POS con Dispositivo mobile
1. Il Servizio consente di utilizzare il Dispositivo mobile per effettuare, presso le apparecchiature POS abilitate, Operazioni di pagamento.
2. Per l'utilizzo del Servizio l'Intestatario deve:
- disporre di un Dispositivo mobile avente i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare sul Dispositivo mobile le applicazioni informatiche indicate nella guida stessa;
- configurare la Carta per l'utilizzo del Servizio Pagamenti POS con Dispositivo mobile tramite il Servizio a distanza o tramite piattaforme di soggetti terzi convenzionati con la Banca (indicati nella guida del Servizio a distanza); con le stesse modalità della configurazione l'Intestatario può disattivare il Servizio, riattivarlo, modificare le scelte di configurazione.

3. Le Operazioni con il Servizio avvengono mediante avvicinamento del Dispositivo mobile alla apparecchiatura POS e inoltre, in base al tipo di POS e alla configurazione del Servizio:
a) attivando il Servizio sul Dispositivo mobile con le credenziali di autenticazione indicate nella configurazione della Carta e firmando, se richiesto, la memoria di spesa; oppure
b) digitando il PIN della Carta sull'apparecchiatura POS o firmando la memoria di spesa;
c) solo con avvicinamento del Dispositivo mobile alla apparecchiatura POS (senza digitazione PIN o firma memoria di spesa) per le Operazioni non superiori a 25 euro.

4. Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative alle Operazioni di pagamento con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.
5. Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione indicati nella configurazione del Servizio si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 3 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 6; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
6. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 27.

Articolo 14 - Servizio MasterPass
1. Il Servizio MasterPass consente di fare Operazioni su internet presso gli Esercenti abilitati utilizzando le credenziali di autenticazione del Servizio a distanza come indicato nella relativa guida.
2. L'utilizzo di MasterPass presuppone che la Carta sia collegata al Servizio a distanza; dal momento del collegamento della Carta al Servizio a distanza Masterpass è attivo e utilizzabile; se, quando la Carta viene collegata al Servizio a distanza, l'Intestatario ha già attivo MasterPass per altre carte e ne ha personalizzato le modalità di utilizzo come indicato nella guida del Servizio a distanza, le scelte di personalizzazione si applicano anche alla Carta.
3. L'Intestatario, tramite il Servizio a distanza, può in ogni momento disattivare la Carta da MasterPass, riattivarla, nonché modificare le scelte di personalizzazione.
4. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza utilizzabili per le Operazioni mediante MasterPass si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 3 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.
5. La sospensione e il recesso da MasterPass da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 27.

Articolo 15 - Consenso all'esecuzione dei Pagamenti da parte del Cliente
1. Il Cliente può disporre i Pagamenti a debito del Conto mediante il Servizio a distanzase previsto dalle funzionalità del medesimo; questa modalità di Pagamento e gli eventuali limiti sono descritti e regolati nel contratto relativo a tali servizi.

Articolo 16 - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento
1. Prima della esecuzione di un Pagamento il Titolare o il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.
2. Per l'esecuzione del Pagamento il Titolare o il Cliente deve fornire gli eventuali dati richiesti al momento del conferimento dell'ordine.
3. Se nell'ordine di Pagamento è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

Articolo 17 - Revoca dell'ordine di Pagamento
1. L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Titolare o dal Cliente, salvo che si tratti di un Pagamento con data futura oppure che la Banca vi consenta.
2. L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 18.
3. La revoca deve essere chiesta per iscritto in Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

4. L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Titolare, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un bonifico con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Titolare entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 18 - Ricezione degli ordini e tempi di esecuzione dei Pagamenti

1. Per i Pagamenti presso un Esercente (di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), l'ordine si considera ricevuto dalla Banca nella data in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale il Pagamento è stato effettuato. L'importo del Pagamento è accreditato all'Intermediario dell'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.
2. Per i Pagamenti a debito del Conto diversi da quelli di cui al comma precedente, l'ordine si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo. Tuttavia, l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo se è presentato:
   - tramite lo sportello automatico abilitato, oltre le ore 17.30;
   - mediante il Servizio a distanza (anche quando l'ordine è disposto tramite Terza Parte), oltre i limiti orari indicati nel relativo contratto

La Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
3. I Pagamenti di cui al comma 2 sono eseguiti mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario come segue:
   - nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite il Servizio a distanza (anche quando l'ordine è impartito tramite Terza Parte), , entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del comma 2 del presente articolo;
   - nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Per i Pagamenti di cui al comma 2 in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro l'importo, previa conversione, è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Per alcuni tipi di Pagamento, può essere indicato nell'ordine che il Pagamento deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:
   - nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite il Servizio a distanza (anche quanto l'ordine è impartito tramite Terza Parte), , il Giorno Lavorativo precedente la data indicata nell'ordine per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
   - nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Titolare per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
   - nel caso di Pagamento in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata nell'ordine per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.
6. Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
7. Per i bonifici da eseguire in data futura e per quelli presentati oltre i limiti orari di cui al comma 2, la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione, riducendo di conseguenza l'importo disponibile sul Conto. Se il Titolare o il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l'eventuale esercizio della suddetta facoltà.
8. L'importo del Pagamento a favore del Conto è accreditato non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il relativo importo è accreditato sul Conto, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Articolo 19 - Pagamenti in divisa estera

1. L'importo dei Pagamenti in una divisa diversa dall'euro è addebitato sul Conto previa conversione in euro:
   - per i Pagamenti presso un Esercente (di cui all'art. 8 comma 1, lett. a), al cambio applicato dal circuito di pagamento tramite il quale il Pagamento è eseguito;
   - per gli altri Pagamenti, al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione di conversione.
2. I Pagamenti a credito del Conto in una divisa diversa dall'euro sono effettuati previa conversione in euro al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione di conversione.

Articolo 20 - Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca

1. La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Titolare o al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicandole relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Titolare e il Cliente devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
3. In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Articolo 21 - Registrazione dei Pagamenti

1. L'accredito e l'addebito sul Conto relativo alle operazioni di caricamento, di utilizzo e di estinzione sono eseguiti in base alle registrazioni effettuate, a seconda dei casi, dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione o dai sistemi informatici della Banca (o di società del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Articolo 22 - Richiesta di rettifica

1. Nel caso di:
   - Pagamento per il quale non è stato prestato il consenso oppure derivante dall'utilizzo non autorizzato della Carta (indicati anche come "Pagamenti non autorizzati");
   - Pagamento eseguito in modo inesatto;
   - mancata esecuzione di un Pagamento;

il Titolare o il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
2. La richiesta deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena il Titolare o il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. Se il Titolare o il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 60 giorni dalla data di addebito o accredito; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, quest'ultimo termine è di 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Articolo 23 - Pagamenti non autorizzati

1. Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica - rimborsa l'importo del Pagamento, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente o del Titolare previsti all'art. 6 o che abbia motivato sospetto di una frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito del Pagamento. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

Articolo 24 - Mancata o inesatta esecuzione

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione del Pagamento a debito del Conto. Tuttavia la Banca non è responsabile:
   - se l'ordine di Pagamento non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale il Pagamento è stato disposto oppure è pervenuto in modo inesatto;
   - se la Banca prova che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento nei tempi previsti dall'art. 18 (nel caso di Pagamento presso Esercente di cui all'art. 8 comma 1 lett. a), anche se con lieve ritardo);
   - in caso di uso illecito della Carta da parte del Titolare o del Cliente.
2. La Banca, nel caso in cui sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta ai sensi dell'art. 22, ripristina la situazione del Conto come se il Pagamento non avesse avuto luogo, applicando una data

valuta non successiva a quella di addebito sul Conto dell'importo del Pagamento.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente o del Titolare se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.
4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Titolare o al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
7. Se il Cliente è non consumatore diverso da una microimpresa, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Articolo 25 - Imputazione delle spese del Pagamento
1. Il Titolare o il Cliente non può disporre:
   - l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
   - né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.
2. Se il Titolare o il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 26 - Comunicazione dell'avvenuta esecuzione - Comunicazioni di modifica delle norme e delle condizioni economiche; altre comunicazioni di trasparenza
1. La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento eseguito è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente e del Titolare delle informazioni relative al Pagamento, tramite il Servizio a distanza o, solo per il Titolare, tramite i propri sportelli automatici abilitati. Il Titolare o il Cliente può chiedere che la comunicazione dei Pagamenti eseguiti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione tramite il Servizio a distanza o, solo per il Titolare, tramite i propri sportelli automatici abilitati delle informazioni relative ai dei Pagamenti registrati sul Conto almeno nei trenta giorni precedenti. Per visualizzare tali informazioni presso gli sportelli automatici abilitati occorre utilizzare la Carta e il PIN. Inoltre all'inizio di ciascun mese solare la Banca fornisce al Cliente un rendiconto dei Pagamenti registrati nel mese precedente; il rendiconto è fornito mediante messa a disposizione del Cliente tramite il Servizio a distanza; se nel mese non sono stati registrati Pagamenti il rendiconto non viene fornito.
2. Le altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, incluse le comunicazioni delle modifiche di cui all'articolo 28, sono rese disponibili dalla Banca tramite il Servizio a distanza; in alcuni casi, sono inviate dalla Banca all'indirizzo indicato in contratto.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono ricevute dal giorno successivo a quello in cui sono messe a disposizione secondo le suddette modalità. È onere del Cliente o del Titolare verificare tempo per tempo la messa a disposizione delle comunicazioni ed eventualmente trasferirle su supporto durevole.
4. Il Cliente può chiedere alla Banca di ricevere le predette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo indicato in contratto.

Articolo 27 - Durata e cessazione del contratto
1. Il contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente o il Titolare può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla Banca con preavviso di almeno 15 giorni. Il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso.
3. La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 15 giorni; se il Cliente è una microimpresa, il termine di preavviso per il recesso della Banca è di almeno due mesi. Il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.
4. La Banca blocca l'operatività della Carta e del Conto nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del Titolare la Carta deve essere restituita dal Cliente o dagli eredi o dal legale rappresentante del Titolare.
5. Il rimborso dell'importo monetario residuo caricato sul Conto deve essere richiesto dal Cliente alla Banca entro il termine di prescrizione ordinaria previsto dalla legge.
6. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

Articolo 28 - Modifica delle norme e delle condizioni economiche
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. La modifica è comunicata al Cliente con preavviso di almeno 10 giorni.
3. Se il Cliente è una microimpresa, in deroga al comma precedente, la facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. Nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto al comma 4-bis dell'art. 126-sexies.
4. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
5. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente, se è una microimpresa, è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca.

Articolo 29 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente o, se diverso, il Titolare può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sito.
2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente o, se diverso, il Titolare e la Banca, per l' esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente e, se diverso, il Titolare hanno diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 30 - Lingua del Contratto
1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.

Articolo 31 - Legge applicabile - Copia del contratto - Foro competente - Sanzioni
1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il Cliente e il Titolare hanno diritto di ricevere a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
3. In caso di controversia Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.
4. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.

Sezione BONIFICI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E BONIFICI PAESE EXTRA E.E.A.

Articolo 32 - Ambito di applicazione della sezione - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti

1. Le norme della presente sezione si applicano
ai Bonifici in divisa Extra E.E.A. e ai Bonifici Paese Extra E.E.A...
2. I bonifici tramite il servizio Bonifico Europeo Unico (BEU) sono regolati dagli articoli da 1 a 31 del presente contratto anche se l'altro Intermediario coinvolto non è situato in un Paese E.E.A. purché si tratti di uno dei paesi indicati nel Foglio Informativo.
3. Oltre alle norme della presente sezione:
- ai Bonifici in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 10, 11(commi 2, 3, 6), 15, 16, 18 (commi 2, 6, 7), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31.
- ai Bonifici Paese Extra E.E.A. si applicano anche i seguenti articoli della sezione 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 10, 11 (commi 2, 3, 6), 15, 16, 18 (commi 2, 6, 7), 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Articolo 33 - Mancata o inesatta esecuzione di Bonifici Paese Extra E.E.A.1. A seguito della richiesta del Titolare o del Cliente ai sensi dell'art. 22, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- -in caso di mancata esecuzione di un bonifico a debito del Conto, se la Carta è stata comunque addebitata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un bonifico, la Banca effettua la rettifica.

3. In caso di mancata esecuzione di un bonifico a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del bonifico.

Articolo 34 - Bonifici disposti in data futura
1. Il Titolare o il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di bonifico quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine. .

Articolo 35 - Revoca dell'ordine di bonifico con data futura
1. L'ordine di bonifico con data futura può essere revocato dal Cliente o dal Titolare entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 34.
2. Si applicano i commi 1,3 e 4 dell'art. 17.

Articolo 36 - Esecuzione del bonifico
1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di bonifico, i termini per::
- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo di un bonifico a debito del Conto;
- l'accredito sul Conto dell'importo di un Bonifico in divisa Extra E.E.A. o di un bonifico Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..

2. In caso di Bonifico Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito del Conto di applica l'art. 18 comma 8.

Sezione TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI

Articolo 37 - Servizi di informazione sui conti
1. Il Titolare o il Cliente può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
- è intestatario presso la Banca del Servizio tramite internet a cui la Carta è collegata e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

2. Le informazioni sulla Carta che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l'accesso alla Carta alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato alla Carta medesima. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto e i relativi motivi al Titolare o al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o che ricorrano altri giustificati motivi in base a disposizioni di legge o di regolamento.. A tal fine, il Titolare e il Cliente devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso alla Carta alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o il Titolare e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e il Titolare si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. In particolare, se il Cliente o il Titolare non intende più avvalersi dei servizi prestati dalla Terza Parte, deve comunicare tale circostanza alla Terza Parte con le modalità concordate con quest'ultima.

D. ALTRI DOCUMENTI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 100070000091 - CARTA PREPAID DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Stipulata tra:
INTESA SANPAOLO S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, con Sede legale e amministrativa in Piazza San Carlo,156 - 10121 Torino, e sede secondaria in Milano Via Monte di Pietà, 8 Capitale Sociale Euro 8.545.561.614,72, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 (in seguito denominata "**Contraente**")
e
INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 -10138 - Torino, Capitale Sociale Euro 27.912.258,00, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06995220016, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dello 08/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006.
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125 (in seguito denominata "**Società**")

DETTAGLI DELL'ASSICURAZIONE

Definizioni
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di Assicurazione.

ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto.
ASSICURATO: persona fisica intestataria della Carta.
ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, prestato tramite la Centrale Operativa della IMA ITALIA S.p.A.
CARTA ASSICURATA: Carta Prepaid valida ed emessa dalla Contraente su richiesta del Cliente ai sensi del contratto quadro per l'emissione della Carta Prepaid e per la quale valgono i benefici della presente Assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA: la Struttura a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza IMA ITALIA S.p.A.
AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.
CLIENTE: il Cliente (come definito nel contratto quadro per l'emissione della Carta Prepaid), persona fisica o giuridica che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da essa svolta, chiede l'emissione della Carta (da intestare sempre ad una persona fisica) e che acquisisce ad ogni effetto di legge la titolarità del rapporto connesso alla Carta, assumendo gli obblighi e i diritti previsti dal presente contratto.
CONTAMINAZIONE: si intende la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità permanente.
FURTO AGGRAVATO: furto con aggressione.
GIORNO DI DEGENZA: la permanenza dell'Assicurato nell'Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di degenza.

GUERRA: si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che, esclusa ogni concausa, produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva il ricovero presso un istituto di cura.
ISTITUTO DI CURA: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di Cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
POLIZZA COLLETTIVA: polizza N. 100070000091 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.
PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RAPINA: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.
RISCHIO: la possibilità che si verifichi il Sinistro.
RICOVERO: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
SOSTANZE BIOLOGICHE: qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali.
SOSTANZE CHIMICHE: qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali.
SOSTANZE NUCLEARI: elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali.
TERRORISMO: l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza nei confronti di cose o persone, ovvero un atto che metta in pericolo la vita umana o la proprietà o che comprometta o interferisca con il funzionamento di un sistema elettronico o di comunicazione, ad opera di qualsiasi persona o gruppo che agisca o meno per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, laddove l'effetto sia intimidire, coartare o danneggiare un governo, la popolazione civile o una parte di essa, ovvero destabilizzare qualsiasi settore dell'economia. Per Terrorismo si intende inoltre qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal governo del paese in cui tale atto si verifica, ovvero dal paese di residenza dell'Assicurato.
TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Oggetto dell'Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto la seguente garanzia assicurativa:
Sezione A - Garanzia Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli sportelli automatici (ATM)
Sezione B - Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli sportelli automatici (ATM).
Sezione C - Garanzia Assistenza all'estero in caso di furto, rapina o smarrimento della Carta Prepaid.

Decorrenza dell'Assicurazione - Effetti della copertura assicurativa
Per le carte di credito emesse **dal 01/02/2016** la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.
Per tutte le carte di credito emesse **prima del 01/02/2016** la copertura assicurativa verrà prestata **da Intesa Sanpaolo Assicura a decorrere dal 01/02/2016.**

Premio di Assicurazione.
Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Soggetti Assicurati
La Polizza è stipulata tra la **Contraente** e la Società a favore dei clienti della Contraente che, fermo quanto previsto alle Condizioni di Polizza Collettiva si intendono i titolari della Carta Prepaid, clienti di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatori ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.Lgs. 206/2005.

Garanzie prestate
L'Assicurazione garantisce ai Soggetti Assicurati le seguenti coperture, nei termini e nei limiti indicati nella Polizza Collettiva:

A) Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli sportelli automatici (ATM)

Oggetto dell'Assicurazione
La garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Massimale "Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 250,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e di Euro 500,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia.

Periodo di garanzia "Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
Il periodo di validità della presente garanzia è 24 ore dal momento del prelevamento del contante

Esclusioni della Garanzia "Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:
prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa dalla Carta Assicurata;
- **qualsiasi furto con aggressione che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;**
- **qualsiasi furto con aggressione di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;**
- **qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.**

Denuncia di un Sinistro "Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente entro le 48 ore successive

B) Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)

Oggetto dell'Assicurazione
La presente polizza garantisce all'Assicurato il pagamento un'indennità giornaliera, a seguito di ricovero in Istituto di Cura, al verificarsi di un infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
La Società rimborserà solo ed esclusivamente le degenze conseguenti all'infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM).

Limite di indennizzo della "Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
In caso di infortunio occorso durante la validità dell'Assicurazione, che renda necessario il ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Società, per ogni giorno di degenza, corrisponde l'indennità giornaliera garantita

di Euro 50,00 a partire dal secondo giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni per ciascun ricovero.
La liquidazione dell'indennità dovuta viene effettuata a degenza ultimata e su presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza con la data di entrata e di uscita dall'Istituto di cura.

Criteri di indennizzabilità della "Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Esclusioni della "Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
È escluso dalla garanzia il pagamento dell'indennità giornaliera conseguente a ricoveri presso Istituti di Cura, ospedali o cliniche per:
a) **eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;**
b) **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;**
c) **cura dell'AIDS e/o malattie trasmissibili per via sessuale;**
d) **cura del diabete e dell'epilessia;**
e) **prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli Interventi di chirurgia plastica o di stomatologia ricostruttiva resi necessari da Infortunio);**
f) **check-up, esami periodici o di controllo;**
g) **Cure dentarie, pronto soccorso e/o anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate (qualora non siano resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza);**
h) **Rieducazione professionale e riadattamento funzionale, in centri per convalescenza, in ospizi per anziani ed in servizi di gerontologia;**
Infortuni subiti a seguito di furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM):
i) **sotto l'effetto di abuso di alcolici e di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
j) **derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, restando operante l'Assicurazione per gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà.**

Denuncia di Sinistro "Garanzia Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM)"
Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente entro le 48 ore successive.

C) Assistenza all'estero in caso di furto, rapina o smarrimento della Carta Prepaid

Oggetto dell'Assicurazione
La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti:
a)Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.
Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della Carta Prepaid, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, dietro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, provvederà ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per Sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società (tramite la Centrale Operativa) pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve
effettuare il pagamento.
L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

b)Anticipo spese rientro anticipato a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.
Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, rapina o smarrimento del biglietto di viaggio e della Carta Prepaid, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, dietro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il rientro anticipato dall'estero (aereo classe turistica o treno 1 classe) dell'Assicurato; inoltre se a motivo del rientro anticipato l'Assicurato dovesse abbandonare il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo, anticipandone il costo.
In entrambi i casi il costo del biglietto non potrà essere superiore a Euro 2.500,00.
L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.
c)Anticipo spese di hotel a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.
Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della Carta Prepaid, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, dietro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, provvederà al pagamento della fattura dell'hotel fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.
L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

Modalità di richiesta di prestazione di assistenza all'estero.
Per ogni richiesta di prestazione di assistenza, l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare, al momento dell'insorgere del Sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, la Centrale Operativa al:

NUMERO (dall'Italia): 848 124 124
TELEFONO (dall'estero): +39 02 30328013

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste
La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Presso IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.a. - Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Inoltre, dovrà qualificarsi come **"Assicurato Carta Prepaid"** e comunicare: cognome e nome dell'intestatario ora e luogo del furto/smarrimento delle carte di pagamento; prestazione richiesta; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato.
La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi.
L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
In parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il
diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Esclusioni comuni a tutte le garanzie
La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:
a) **qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;**
b) **guerra, guerra civile, Invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;**

c) **uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;**
d) **embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.**
e) **disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;**
f) **trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
g) **contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.**

Denuncia di un Sinistro - Obblighi dell'Assicurato
Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:
a)verbalizzare l'accaduto alle Autorità competenti entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
b)inviare denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: **Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 -10138 Torino**, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
L'Assicurato dovrà fornire tutte le prove documentate della perdita subita alla Società.
Ai fini della Garanzia Furto con aggressione del denaro contante prelevato agli Sportelli Automatici (ATM) per "Prove Documentali" si intendono il set di documenti che l'Assicurato dovrà presentare unitamente al modulo di denuncia Sinistro per poter aprire il Sinistro, oggetto di accertamento da parte della Società:
a)denuncia alle Autorità Competenti indicante, fra l'altro, il luogo, la data e l'ora esatta dell'aggressione nonché l'ammontare di denaro sottratto;
b)scontrino di prelevamento indicante la data, l'ora e l'importo del prelevamento o documento equivalente che attesti l'avvenuto prelevamento del denaro;
c)certificato medico in originale o dichiarazione testimoniale dettagliata, datata e firmata, che precisi le circostanze dell'aggressione e riporti nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e professione del testimone, unitamente a un documento ufficiale, quale passaporto o patente di guida, che comprovi l'identità e la firma del medesimo.
Prove documentali aggiuntive richieste per la Garanzia "Indennità giornaliera a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza del Furto con aggressione":
a)Verbale del Pronto Soccorso;
b)Certificato di degenza con indicata diagnosi di dimissione.
L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo ai termini di polizza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Sinistri - Modalità di liquidazione delle prestazioni
Art. 25 - Arbitrato - perizia
Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato o Intesa Sanpaolo Assicura possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato, può nominare il proprio perito di fiducia.
Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.
Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.
Questa Assicurazione non andrà in alcun modo a beneficio, direttamente o indirettamente, di qualsiasi vettore o altro depositante.

Art. 26 - Surrogazione. Citazione di terzi in giudizio
Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura subentra all'Assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subentrerà nei diritti dell'Assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa.
Per la copertura infortuni, Intesa Sanpaolo Assicura rinuncia al diritto di surrogazione verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 27 - Liquidazione del danno
Relativamente alla liquidazione del danno:
a)Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
b)In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;.
c)La ricevuta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio.
Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo
Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.
In caso di indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.
Ai sensi della presente polizza per **"Pratica Completa"** si intende la pratica inerente il Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro e Prove Documentali.

Per maggiori dettagli è possibile acquisire le Condizioni di Assicurazione disponibili sul sito internet della Società www.intesasanpaoloassicura.com o presso la filiale di riferimento della banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE E FIRME

Il Cliente dichiara di stipulare il contratto in qualità di:

[X] non consumatore [X] cliente al dettaglio [ ] cliente non al dettaglio [ ] microimpresa

Il Titolare prende atto che ai fini del presente contratto rileva la qualifica del Cliente.

Il Cliente e, se diverso, il Titolare prendono atto che:

- non sono ancora utilizzabili i seguenti servizi: pagamento dei cd. Documenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera d); ricarica automatica di cui all'art. 10 comma 3; Pagamenti in data futura di cui all'art. 18 comma 5 e all'art. 34;
  -a debito o a credito del Conto è disponibile solo la seguente tipologia di bonifico: Bonifico Europeo Unico; ;
- l'attivazione dei servizi e funzioni al momento ancora non disponibili sarà resa nota sul Sito; il Titolare e il Cliente possono in qualsiasi momento ottenere informazioni sull'attivazione dei suddetti servizi e funzioni rivolgendosi alla Filiale;
- fino a quando le norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva (UE) 2015/2366 non saranno applicabili, qualora la Banca non sia in condizione di identificare la Terza Parte, le richieste di informazioni sul Conto e gli ordini di Pagamento provenienti da una Terza Parte saranno considerati dalla Banca come provenienti direttamente dal Cliente o, se diverso, dal Titolare; per la Carta è disponibile, nell'ambito del Servizio a distanza, la Rendicontazione online che consente di ricevere tramite tali servizi le comunicazioni della Banca relative alla Carta oggetto della Rendicontazione online in sostituzione della comunicazione cartacea; il collegamento della Carta a tali servizi comporta l'attivazione della Rendicontazione online, se il Cliente non ne chiede la disattivazione;
- alla Carta è connessa l'attivazione della seguente polizza assicurativa: POLIZZA COLLETTIVA N. 100070000091 emessa Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.e stipulata dalla Banca per conto del Cliente. Con la firma del presente contratto, il Cliente aderisce alla suddetta polizza e autorizza la suddetta società al trattamento dei propri dati personali in qualità di Titolare autonomo del trattamento, con lo specifico fine di attivare le coperture assicurative previste dalla polizza ed eseguire quanto previsto nei relativi contratti. Posto che le coperture assicurative inseriscono a eventi che possono coinvolgere il Titolare, è onere del Cliente fornire al Titolare stesso le informazioni e istruzioni necessarie per l'utilizzo delle coperture assicurative. L'indicazione dettagliata delle coperture assicurative, le esclusioni, i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti sono indicati nel precedente paragrafo D. Altri documenti.
- il Servizio MasterPass di cui all'art. 14 non è al momento disponibile; la Banca comunicherà con apposito avviso tramite il Servizio a distanza la disponibilità del Servizio MasterPass.

Il Cliente e, se diverso, il Titolare dichiarano di avere già ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003

Luogo

Firmato dal Cliente

Si approvano specificatamente le seguenti norme, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1341 Codice Civile; Testo Unico Bancario e relative disposizioni di attuazione):

art. 3 comma 2	custodia Carta e PIN
art. 5	sospensione della Carta
art. 6 comma 3	opponibilità della denuncia di smarrimento, di furto, di appropriazione indebita o di utilizzo non autorizzato
Art. 8bis comma 3	rifiuto di accesso al Conto alla Terza Parte
Art. 8bis comma 4	obblighi verso la Terza Parte
art. 12 comma 2	custodia del numero di carta virtuale e delle credenziali di autenticazione
art. 12 comma 4	sospensione e recesso dal Servizio Pagamenti sicuri internet da parte della Banca
art. 13 comma 5	custodia del Dispositivo Mobile e delle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza
art. 13 comma 6	sospensione e recesso dal Servizio Pagamenti POs con Dispositivo Mobile da parte della Banca
art. 14 comma 4	custodia delle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza
art. 14 comma 5	sospensione e recesso dal Servizio MasterPass da parte della Banca
art. 20	sospensione e rifiuto di Pagamenti
art. 23	Pagamenti non autorizzati - riaddebito importo non dovuto
art. 24 comma 1	responsabilità della Banca per mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
art. 26	modalità inoltro comunicazioni periodiche
art. 27	durata e cessazione del contratto
art. 28	modifica delle norme e delle condizioni economiche
art. 31 comma 3	foro competente
art. 33	mancata o inesatta esecuzione di Bonifici Paese Extra E.E.A.
Art. 37 comma 3	rifiuto di accesso al Conto alla Terza Parte
Art. 37 comma 4	obblighi verso la Terza Parte

Luogo

Firmato dal Cliente

La Banca dichiara di accettare la proposta contrattuale sopra riportata.

Luogo

Firma della Banca